


# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 dicembre 2010

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

## AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (10G0247)..... Pag. 1


DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (10G0257)..... Pag. 3

### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 novembre 2010, n. 229.

Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (10G0256)..... Pag. 8



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 dicembre 2010.

Sostituzione del commissario straordinario  
per la gestione del comune di Ricadi. (10A15151) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
2 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di  
Serra San Bruno e nomina del commissario  
straordinario. (10A15152) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
10 dicembre 2010.

Proroga dello scioglimento del consiglio  
comunale di Fabrizia. (10A15460) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Adria e  
nomina del commissario straordinario. (10A15392) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza per la pro-  
secuzione delle iniziative inerenti agli insedia-  
menti di comunità nomadi nel territorio delle  
regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte  
e Veneto. (10A15622) Pag. 16

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## Ministero dell'interno

DECRETO 17 dicembre 2010.

Proroga di termini previsti dal decreto 6 otto-  
bre 2009 concernente la regolamentazione dell'im-  
piego del personale addetto ai servizi di controllo  
delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei  
luoghi aperti al pubblico. (10A15609) Pag. 16

DECRETO 23 dicembre 2010.

Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante:  
«Determinazione degli ambiti operativi delle as-  
sociazioni di osservatori volontari, requisiti per  
l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di  
tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da  
40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009,  
n. 94». (10A15690) Pag. 17

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 20 dicembre 2010.

Individuazione degli enti beneficiari dei con-  
tributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-bis,  
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, con-  
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  
2008, n. 169, per il finanziamento di interventi  
per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza  
degli istituti scolastici ovvero di impianti e strut-  
ture sportive dei medesimi, nonché delle relative  
modalità di erogazione. (10A15596) Pag. 18

DECRETO 23 dicembre 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per  
il periodo: 1° luglio-30 settembre 2010. Applica-  
zione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011 (legge  
7 marzo 1996, n. 108). (10A15595) Pag. 26

## Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputa-  
ti a gestire tentativi di conciliazione, della società  
a responsabilità limitata «Camera di Concilia-  
zione S.r.l.», in Mazara del Vallo. (10A14550) Pag. 31

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi depu-  
tati a gestire tentativi di conciliazione, dell'asso-  
ciazione non riconosciuta «Media et Concilia», in  
Roma. (10A14551) Pag. 31

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Totu Mirela Lau-  
ra, delle qualifiche professionali estere abili-  
tanti all'esercizio in Italia della professione di  
ingegnere. (10A15141) Pag. 32


DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Groza Nicolet-  
ta, delle qualifiche professionali estere abili-  
tanti all'esercizio in Italia della professione  
di ingegnere. (10A15143) Pag. 33

Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti

DECRETO 18 ottobre 2010.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per  
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,  
relative all'annualità 2010. (10A15739) Pag. 34



DECRETO 23 dicembre 2010.

**Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° luglio-30 settembre 2010. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108).**

IL CAPO DELLA DIREZIONE V  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio; comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2010 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2010-30 settembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2010-30 settembre 2010 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi

dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2010-30 settembre 2010, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2011, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.


3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2010-31 dicembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il capo della direzione: MARESCA



Allegato A

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)**

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2010

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2011

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,13
	oltre 5.000	9,02
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,64
	oltre 1.500	13,54
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	6,05
	da 5.000 a 100.000	6,03
	oltre 100.000	3,87
FACTORING	fino a 50.000	5,41
	oltre 50.000	3,56
CREDITI PERSONALI		11,30
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		11,98
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	14,28
	oltre 5.000	11,40
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,36
	oltre 25.000	6,91
LEASING IMMOBILIARE		3,57
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,58
	oltre 25.000	5,03
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,82
	oltre 5.000	10,70
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,28
	oltre 5.000	12,75
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA		
- A TASSO FISSO		4,19
- A TASSO VARIABILE		2,68

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI  
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA


*Nota metodologica*

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.



La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 <sup>(1)</sup>. Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti <sup>(2)</sup>.

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aereo", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

<sup>(1)</sup> Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto\\_usura/Normativa/Istr\\_usura\\_ago\\_09-istruzioni.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf)).

<sup>(2)</sup> [www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto\\_usura/Normativa/istr\\_usura\\_faq.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf)



Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

#### *Rilevazione degli interessi di mora*

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

